

VERBALE DI ACCORDO DETASSAZIONE PRODUTTIVITA' 2012

In Bari, il giorno 18 gennaio 2012

Tra la Banca Popolare di Bari rappresentata dall'Ing. Vincenzo De Bustis Figarola, Direttore Generale, e dal Dr. Carmine Del Monaco, Direttore Centrale


e le OO.SS. Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub e Uilca come sotto rappresentate

premessi che

- a) l'articolo 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 (imposta sostitutiva del 10 % sulle somme corrisposte a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato in connessione ad incrementi di produttività);
- b) l'articolo 33, comma 2, cit. demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione in questione;
- c) l'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 22, comma 6, legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che, per l'anno 2012, la tassazione agevolata di cui sopra è riconosciuta nei confronti delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
- d) l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, hanno fornito chiarimenti in materia, precisando, in relazione alla condizione che le somme connesse alla produttività siano corrisposte sulla base di quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello, che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento"*;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 100)
 - lavoro supplementare (art. 31)
 - indennità di turno (art. 96, commi 2 e 6)
 - indennità di reperibilità ed intervento (art. 36)
 - indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le ore 19,15 (art. 95, terzo comma)



- ore confluite in banca delle ore, qualora le stesse per risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per passaggio ai quadri direttivi vengano monetizzate (art. 100)
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 101, comma 3)
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 101, comma 5)
- compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle 5 ore (art. 101, comma 6)
- eventuale monetizzazione delle festività soppresse e/o delle festività cadenti di domenica.















3) le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 in applicazione dei predetti istituti, nonché quelle eventualmente corrisposte a titolo di premio aziendale ex art. 43 CCNL, consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui in premessa, fermo restando i limiti che verranno indicati nel DPCM di prossima emanazione;

4) la vigenza del presente accordo è comunque correlata all'applicazione del CCNL 8 dicembre 2007. Qualora nel corso dell'anno dovesse intervenire il rinnovo del citato CCNL, le Parti si incontreranno, senza indugio, al fine di valutare gli eventuali impatti sulla materia in questione ed adottare, se del caso, gli opportuni accorgimenti.

Banca Popolare di Bari



OO.SS.

		FIPAC/CGIL
		UILCA
		UILCA
		FIRA-CISL
		SINPLA
		FABI
		MARCEMTO